SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2175

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1995

Inserimento nei ruoli continuativi degli ufficiali in congedo del corpo militare della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. – Si ritiene necessario premettere che gli ufficiali del Corpo militare della croce rossa italiana sono attualmente suddivisi in:

ufficiali in servizio continuativo; ufficiali in congedo.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione ha lo scopo di dare agli ufficiali, più volte richiamati dal congedo per le esigenze del Corpo medesimo e che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 1, una sistemazione definitiva mediante l'immissione degli stessi nei corrispondenti ruoli del servizio continuativo.

Per provvedere alla propria organizzazione ed alla preparazione operativa e logistica e per adempiere ai propri compiti istituzionali, che vanno dall'intervento in caso di emergenza per pubbliche calamità (terremoti, alluvioni, eccetera) allo svolgimento di compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, dall'attività ausiliaria delle Forze armate dello Stato (in pace ed in guerra, dentro e fuori il territorio nazionale) alla partecipazione ad organismi internazionali, il Corpo militare della croce rossa italiana richiama dal congedo quei giovani ufficiali che, animati da un alto senso del dovere, danno la loro piena disponibilità.

È a tutti noto lo spirito di abnegazione che anima questi giovani, i quali affrontano difficoltà e sacrifici con slancio ed entusiasmo: non mancano fulgidi esempi di dedizione al dovere in operazioni umanitarie tese a porre in salvo numerose vite umane; non sembra altrettanto noto che la collettività non ha sinora dato alcun tangibile segno di riconoscenza nei loro confronti, lasciandoli in un perenne stato di precarietà; un giusto senso di equità sociale impone di occuparci anche di questi silenziosi e sconosciuti servitori dello Stato.

Per questo ho ritenuto opportuno porre alla Vostra attenzione, per l'esame e la successiva, spero rapida, approvazione, il presente disegno di legge il quale, anzitutto, non comporterà alcun nuovo onere finanziario. Infatti i requisiti richiesti (età non superiore a 35 anni e anzianità di servizio di almeno quattro anni, non facilmente raggiungibile in quanto i richiami vengono fatti per un periodo non superiore a tre mesi) consentiranno l'immissione nei ruoli continuativi di un numero non considerevole di ufficiali e l'onere, conseguentemente esiguo, può gravare sugli attuali stanziamenti di bilancio mediante opportune economie; ben sappiamo infatti che un'accurata analisi delle spese può farcele suddividere in necessarie, urgenti, utili, non indispensabili, di secondaria importanza e qualcuna anche rinviabile.

Frutti importanti di tali economie saranno:

la prospettiva di stabilità per alcuni giovani, proprio tra quelli che hanno sinora dimostrato di avere coraggio, capacità, volontà e professionalità;

i vantaggi che possono derivare all'organizzazione della C.R.I. per l'inserimento in organico di personale che ha già acquisito esperienza per essere stato già impiegato numerose volte in attività operative, logistiche, amministrative ed umanitarie.

Giova ricordare che provvedimento analogo a quello in discussione fu a suo tempo emanato in favore degli ufficiali di complemento delle Forze armate trattenuti in servizio per le esigenze delle stesse (legge n. 574 del 20 settembre 1980).

All'articolo 1 sono previste le condizioni che devono possedere gli ufficiali della categoria del congedo per il transito nei ruoli continuativi; il limite di età è stato indicato in 35 anni allo scopo di evitare che il Corpo

militare della C.R.I. possa, in un prossimo futuro, trovarsi con una dotazione organica di personale in età già avanzata e quindi poco idoneo a svolgere attività operative di notevole impegno.

All'articolo 2 è previsto un arco di tempo della durata di tre anni per l'inserimento di tutti gli aspiranti allo scopo di diluire l'onere sulle annuali assegnazioni finanziarie.

All'articolo 3 è prevista la possibilità di creare vacanze nei ruoli continuativi per l'immissione negli stessi degli ufficiali della categoria del congedo senza modificare l'organico, similmente a quanto previsto per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, con la creazione delle vacanze organiche d'autorità; dette vacanze verrebbero create ponendo gli ufficiali più anziani dei ruoli continuativi nella posizione di fuori quadro in numero pari all'eventuale eccedenza. Comunque per gli ufficiali posti nella posizione di fuori quadro viene assinella

curata la progressione nella carriera; infatti è prevista la loro valutazione in sede di avanzamento come se fossero in ruolo; la loro riammissione nel ruolo di provenienza viene prevista allorquando si verifichino le relative vacanze organiche previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

All'articolo 4 si è previsto che l'attuazione del provvedimento debba gravare sugli attuali stanziamenti annuali di bilancio. Si è dell'avviso che ciò possa essere realizzato in considerazione del fatto che il trattamento economico per gli ufficiali che transiterebbero nei ruoli continuativi non si discosta da quello assicurato agli stessi in servizio da richiamati; resterebbe da coprire soltanto la parte relativa ai periodi di attività operativa ridotta; al riguardo bisogna tener conto, comunque, che non tutti gli ufficiali richiamati intenderanno transitare nei ruoli continuativi e che non tutti sono nelle condizioni fissate all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Gli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana (C.R.I.), richiamati più volte dal congedo, ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, per le esigenze istituzionali del Corpo medesimo, possono transitare nel servizio continuativo dei corrispondenti ruoli di appartenenza con il grado e l'anzianità che hanno alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano effettuato almeno quattro anni di servizio, anche a più riprese;
- b) abbiano età non superiore ai 35 anni, con l'elevazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. Il personale che intende avvalersi di quanto previsto al comma 1 dovrà inoltrare domanda al Corpo militare della Croce rossa italiana entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

1. L'immissione nei ruoli continuativi dovrà essere realizzata, per tutto il personale che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 1, nell'arco di tempo di tre anni a partire dal personale con maggiore anzianità di servizio.

Art. 3.

1. L'eventuale eccedenza di organico nei relativi ruoli sarà compensata ponendo gli ufficiali più anziani del ruolo interessato nella posizione di fuori quadro, prevedendo la loro riammissione nel ruolo stesso, riprendendo la propria anzianità, man mano

che abbiano a realizzarsi vacanze organiche, se nel frattempo non siano stati posti nella riserva a norma del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484; la riammissione si effettua seguendo l'ordine di anzianità. Gli ufficiali fuori quadro sono valutati per l'avanzamento come se fossero in ruolo.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti annuali previsti per il Corpo militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate, ad essi si farà fronte con opportune economie di spesa sugli stessi capitoli di bilancio.

		ians